



Comune di Torregrotta

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRO – NIDO COMUNALE EMENDATO

Approvato con delibera consiliare n. **34** del **01/08/2016**

Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal **03/08/2016** al **18/08/2016** Reg. n° **783**

Entrato in vigore il: 06-09-2016

Torregrotta, li 06-09-2016



Il Segretario Comunale supplente
(Dott. Giuseppe Torre)



COMUNE DI TORREGROTTA

(Città Metropolitana di Messina)

Regolamento per il funzionamento

Micro - Nido Comunale

INDICE

pag.

Art. 1	Oggetto del Regolamento	1
Art. 2	Finalità del Servizio	1
Art. 3	Istituzione e gestione	1
Art. 4	Norme di accesso e Domanda di ammissione	2
Art. 5	Priorità di ammissione e di formazione delle Graduatorie del Bando	3
Art. 6	Procedure di ammissione	3
Art. 7	Casi particolari	5
Art. 8	Retta di frequenza	5
Art. 9	Assenza continuativa e dimissioni	5
Art. 10	Calendario di aperture del micro - nido e orari di frequenza	6
Art. 11	Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza	6
Art. 12	Controllo sanitario	7
Art. 13	Organizzazione interna	7
Art. 14	Modalità di gestione	7
Art. 15	Personale	7
Art. 16	Corredo	8
Art. 17	Alimentazione	8
Art. 18	Partecipazione al progetto educativo	8
Art. 19	Assemblea dei genitori e consiglio	8
Art. 20	Strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei genitori	8
Art. 21	Diritto alla riservatezza	8
Art.22	Disposizioni finali	9
Art. 23	Entrata in vigore del regolamento	9

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento del micro-nido comunale, nei locali della Scuola dell'Infanzia "Vitaliano Brancati" sito in via Crocieri.

2. Il presente Regolamento si fonda sulla centralità del bambino come "persona in formazione" e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del loro sviluppo all'interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

Art. 2 - Finalità del servizio

1. La finalità del servizio è quella di offrire ai bambini e alle bambine, in stretta collaborazione con le loro famiglie, un'opportunità di formazione, di socializzazione e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali che favorisca il loro benessere ed il loro armonico sviluppo fisico e psichico.

2. Il servizio intende dare risposte adeguate alle esigenze evolutive di ogni minore, sia come singolo sia come componente di un gruppo.

3. Il micro-nido è altresì un'opportunità di intervento preventivo per realizzare programmi tempestivi ed efficaci di recupero di forme di disagio sociale, nonché per accogliere bambini diversamente abili attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali e sanitari locali.

4. Il servizio si pone come strumento di realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla famiglia.

5. Il nido è un luogo di informazione, formazione e diffusione di una cultura dell'infanzia aggiornata e caratterizzata dall'attenzione alle esigenze delle famiglie.

6. Per il miglior perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il nido è costituito in forma di servizio flessibile, aperto alle esigenze determinate dallo sviluppo di nuovi o diversi bisogni diffusi e in grado di modificare la propria struttura in funzione delle trasformazioni sociali e culturali in atto.

7. Il Centro garantisce uno spazio educativo, un luogo per "stare insieme" e "crescere bene" per i bambini compresi nell'età 0 - 36 mesi attraverso:

- o un servizio educativo e sociale che favorisca con la famiglia l'armonico sviluppo psico - fisico e sociale dei bambini;
- o lo sviluppo dell'autonomia e della capacità creativa dei bambini;
- o lo sviluppo della comunicazione interpersonale fra bambini e bambini e fra bambini ed adulti.

Art. 3 - Istituzione e gestione

1. L'Amministrazione Comunale istituisce il micro-nido, servizio dedicato alla prima infanzia e ne mantiene la titolarità.

2. Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.

Art. 4 - Norme di accesso e Domanda di ammissione

1. Le norme di accesso al micro-nido sono finalizzate all'obiettivo fondamentale di garantire il diritto al pieno sviluppo della personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la massima fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità intese a garantire la libertà e la dignità personale e realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto delle specifiche esigenze degli utenti.
2. In ottemperanza ai principi generali di cui al comma 1 è vietata ogni forma di discriminazione basata su motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi ed economici, e non possono rappresentare elemento di esclusione le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, chiunque operi nell'ambito della gestione del micronido adotta atteggiamenti basati sul principio del riconoscimento positivo di ogni forma di differenza attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione ed il confronto delle esperienze e delle conoscenze. Allo stesso principio sono ispirate le misure organizzative che regolano l'attività del micro-nido.
4. Il limite di utilizzo del micro-nido attualmente, è di 15 posti/bambino, con possibilità di aumentare i posti disponibili secondo le normative vigenti.
5. Il micro-nido accoglie in via ordinaria i minori di età compresa tra i zero mesi e i tre anni, ripartiti in sezioni che rispettino le esigenze delle varie età dei bambini.
6. Per accedere al servizio occorre presentare domanda nel periodo stabilito da apposito Bando di Iscrizione, che viene emesso ad ogni anno scolastico, compilando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale e facendoli pervenire al Protocollo del Comune di Torregrotta.
7. All'atto della presentazione della domanda sarà fornito agli utenti l'elenco delle disposizioni organizzative relative a:
 - o certificati sanitari necessari per l'ammissione;
 - o certificati sanitari necessari per il familiare o il suo delegato che seguirà il periodo di inserimento;
 - o regimi dietetici;
 - o igiene;
 - o orari;
 - o vestiario.
8. Non può essere accolta, nel periodo del Bando, la domanda per i minori che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui è riferita l'iscrizione.
9. I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi descritti nel bando e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari; per i casi sociali è necessario ripresentare la relazione dei servizi socio-assistenziali aggiornata.

10. I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto alla frequenza fino al completamento del ciclo scolastico, ma alle condizioni tariffarie stabilite per i non residenti.

11. E' fatto obbligo comunicare la non frequenza per il successivo anno educativo entro il termine stabilito per l'iscrizione.

Art. 5 - Priorità di ammissione e di formazione delle Graduatorie del Bando

1. Possono fare domanda di iscrizione al servizio i soggetti esercitanti la potestà parentale, ovvero affidatari, di bambini nella fascia d'età interessata, tenendo conto che, ai fini dell'ammissione, viene data:

- **priorità 1** - ai residenti nell'ambito comunale
- **priorità 2** - ai non residenti, ma esercitanti la propria attività lavorativa nel territorio comunale (almeno un genitore).

2. Verrà redatta apposita graduatoria sulla base di quanto stabilito al successivo art. 6.

3. L'ammissione sarà effettuata per n. 15 utenti in contemporanea.

4. Per ogni fascia di priorità verrà data precedenza a soggetti portatori di handicap.

5. Gli elementi informativi dovranno essere forniti tramite autocertificazione (compilando apposito modulo) e tramite la presentazione della documentazione comprovante fatti, stati e condizioni, ove richiesta.

6. Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi allo stato di salute; questi andranno necessariamente documentati mediante certificazione medica.

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e saranno utilizzati solo per la formulazione della graduatoria.

7. L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.

8. Hanno diritto a frequentare il nido i bimbi dai 0 mesi ai 3 anni.

9. Sarà altresì possibile iscrivere al nido i bimbi che compiono i 3 anni dal 1° gennaio in poi dell'anno di riferimento (limite massimo di età).

10. La quota mensile è da versare per intero per tutti i mesi dell'anno (da settembre a luglio compresi), anche in caso di vacanza o per assenze personali (art. 8).

Art. 6 - Procedure di ammissione

1. A seguito della presentazione delle domande di ammissione previste dall'articolo precedente, sarà redatta apposita graduatoria, nell'ambito di ciascuna delle fasce prioritarie di cui al precedente articolo, (fatta salva comunque la precedenza per i portatori di handicap), secondo le indicazioni di priorità e

punteggio della tabella sottostante, cui seguirà approvazione da parte della Giunta Comunale con proprio atto.

2. In caso di uguale posizione in graduatoria, la preferenza scatta in favore dell'utente maggiore d'età.

3. L'ammissione alla frequenza è condizionata dal rilascio, da parte del soggetto richiedente, della dichiarazione di accettazione delle norme del presente regolamento e l'impegno al pagamento della retta di cui al successivo art. 8, da rendere all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

4. Per i posti che si renderanno vacanti in corso d'anno, si ricorrerà alla graduatoria.

GRADUATORIA

Indicatori di disagio: occorre allegare la documentazione comprovante stati, fatti e condizioni dichiarati, rilasciata dalle competenti autorità

Bambino portatore di handicap	Priorità
Nucleo familiare in grave difficoltà: - nucleo in cui manchi la figura materna o paterna per decesso o carcerazione - bambino in affidamento educativo assistenziale o affidamento preadottivo	Priorità

Condizioni del nucleo familiare: occorre allegare la documentazione comprovante stati, fatti e condizioni dichiarati, rilasciata dalle competenti autorità, ad eccezione della semplice composizione anagrafica del nucleo.

Nucleo monoparentale per separazione o divorzio	5
Padre o madre con invalidità 100%	20
Padre o madre con invalidità superiore al 66%	15
Altro figlio con invalidità dal 66% al 100% che necessiti di assistenza continua	10
Altri figli in età 0/3 anni frequentanti il nido	4 per ogni altro figlio
Altri figli in età 0/14 anni	2 per ogni altro figlio
Bambino che ha già frequentato lo stesso nido	5

Lavoro o studio della madre e del padre: per lavoratori dipendenti e studenti occorre la dichiarazione del datore di lavoro/istituzione scolastica comprovante stati, fatti e condizioni dichiarati; per i lavoratori in proprio è necessaria una autocertificazione degli stessi.

Madre: lavoro fuori casa a tempo pieno	10
Madre: lavoro fuori casa part-time	7
Madre: lavoro stagionale di almeno 6 mesi	2
Madre: studente (non sommabile al lavoro)	2

Padre: lavoro fuori casa a tempo pieno	10
Padre: lavoro fuori casa part-time	7
Padre: lavoro stagionale di almeno 6 mesi	2
Padre: studente (non sommabile al lavoro)	2

5. La Graduatoria viene approvata con apposito atto dal dirigente comunale competente, che provvederà inoltre alla pubblicazione della graduatoria stessa.

6. La suddetta Graduatoria, dopo aver coperto tutti i posti/bambino disponibili, resta in vigore per l'intero anno scolastico, per la copertura dei posti che si dovessero rendere liberi nel corso dell'anno.

7. Le eventuali dichiarazioni mendaci rese al momento della presentazione della domanda, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporteranno la decadenza dai benefici conseguiti.

Art. 7 – Casi particolari

1. L'Amministrazione può consentire, per casi di particolare necessità opportunamente segnalati dal Servizio di Assistenza Sociale e per gravi situazioni di disagio socioeconomico, all'ammissione straordinaria al servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dello stesso, con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 8 - Retta di frequenza

1. L'uso del servizio comporta il pagamento di una retta di frequenza dal giorno dell'inserimento del bambino, il cui importo e le cui modalità saranno determinate con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

2. Le tariffe si basano su fasce di reddito, per la cui applicazione viene richiesta l'attestazione ISEE.

3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale rivedere periodicamente la posizione economico reddituale del nucleo familiare.

4. Gli utenti concorrono alla copertura del costo del servizio per tutti gli 11 mesi di apertura mediante pagamento di una retta mensile da versare entro il 10° giorno di ogni mese.

5. La Giunta determina annualmente, nell'ambito delle vigenti norme, l'ammontare del contributo dovuto dagli utenti del servizio.

6. Il controllo della regolarità dei versamenti sarà effettuato dal competente servizio e l'accertata morosità prolungata, oltre le due mensilità, comporterà la perdita del diritto di frequenza, fatto salvo il recupero coatto del credito.

Art. 9- Assenza continuativa e dimissioni

1. Per utenti: in caso di assenza continuativa per motivi di salute superiore ad un mese, la retta viene, comunque, calcolata per il primo mese per intero.

2. Per assenza inferiore ad un mese la retta va pagata per intero; dal 38° giorno di assenza, la famiglia dovrà comunicare se intende rinunciare al posto o mantenerlo, in tal caso dovrà corrispondere la retta completa.

3. Le dimissioni del bambino avvengono nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) dimissioni d'ufficio a seguito di:

- o passaggio alla scuola materna;

- assenza ingiustificata per 30 (trenta) giorni consecutivi;
- inadempienza ingiustificata del versamento della retta di frequenza per 15 (quindici) giorni dal termine stabilito.

b) rinuncia della famiglia:

- previa comunicazione scritta al competente Servizio Sociale comunale con 30 (trenta) giorni di calendario di preavviso;
- il mancato preavviso comporta l'addebito dell'importo intero della retta mensile.

4. I genitori che intendono rinunciare al servizio durante l'anno scolastico, solo per motivi di malattia debitamente certificati da medico specialista o per cause di trasferimento in altro comune, dovranno dare comunicazione scritta e firmata di rinuncia compilando l'apposito modulo presso gli Uffici Comunali entro i primi 10 (dieci) giorni dell'ultimo mese che si intende fare frequentare al minore, pena il pagamento della retta intera per il mese successivo alla data di dimissione.

Art. 10 - Calendario di apertura del micro-nido e orari di frequenza

1. Il micro-nido rimane aperto 11 mesi l'anno (settembre-luglio), 5 giorni la settimana (lunedì-venerdì) dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con eventuale flessibilità.
2. Si potrebbe prevedere, qualora ce ne fosse la possibilità, il prolungamento dell'orario (apertura mese di agosto, apertura il sabato, apertura fino a dopo le 16.00) a seconda delle richieste degli utenti e degli accordi tra l'amministratore comunale e gli affidatari della gestione del servizio.
3. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari previsti.
4. Gli educatori del micro-nido hanno l'obbligo di affidare il minore, al momento del congedo giornaliero, esclusivamente ai genitori. In caso d'impossibilità è richiesta formale delega scritta dei genitori su apposito modulo indicante la persona maggiorenne a tale scopo autorizzata dagli stessi che, se non conosciuta, al momento del ritiro del bambino deve esibire un documento di identità personale.

Art. 11 - Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza

1. Gli operatori del nido hanno l'obbligo di far rispettare le normali regole di salvaguardia della salute pubblica, dettate dal regolamento sanitario definito dall'ASL di competenza.
2. Qualora durante la permanenza al nido il minore presenti uno stato di malessere quale febbre, diarrea persistente, vomito, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntivite, sospette forme infettive, gli educatori informeranno tempestivamente i genitori affinché provvedano a portare il bambino a casa.
3. I bambini con le patologie sopracitate non sono ammessi al nido. Qualora il bambino venisse lo stesso presentato al nido, il Coordinatore, su segnalazione delle educatrici, disporrà che non venga accolto nella struttura.
4. In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedono diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.

5. Il personale del micro-nido non è autorizzato a somministrare farmaci, nemmeno omeopatici o di erboristeria.

6. Per il rispetto dei bambini frequentanti il nido e per gli educatori e il personale del nido, i genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione al personale in caso di malattia contagiosa o infettiva.

7. Il bambino rimasto a casa per malattia per un periodo superiore a 5 giorni viene riammesso solamente con il certificato pediatrico attestante la guarigione.

Art. 12 - Controllo sanitario

Il controllo sanitario all'interno del micro-nido è assicurato dal personale dipendente dell'ASL (pediatra ed assistente sanitario) secondo la normativa vigente

Art. 13 - Organizzazione interna

1. Per facilitare l'inserimento del minore nel nuovo ambiente del nido è previsto un inserimento graduale con la presenza del genitore. Le famiglie concordano individualmente con gli educatori modalità e tempi di inserimento, con uno scambio di informazioni necessarie per rendere questo passaggio il più sereno possibile.

2. L'intervento educativo, fondato su un buon rapporto affettivo, è finalizzato a favorire un armonico sviluppo fisico e psichico del minore. A tale scopo gli educatori predispongono annualmente il progetto didattico-educativo che individua obiettivi, modalità, tempi e verifiche degli interventi.

3. Sono previsti incontri periodici con le famiglie, di sezione e anche individuali, per uno scambio/confronto su problematiche di ordine pedagogico-educativo, individuate dagli educatori e/o segnalate dagli stessi genitori.

Art.14 - Modalità di gestione

1. Il servizio attivato a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione servizi a cura all'infanzia, la cui attuazione è di competenza del Distretto Socio Sanitario di Milazzo, sarà gestito dal responsabile dei servizi sociali del Comune di Torregrotta avvalendosi del personale della Cooperativa che avrà in affidamento l'appalto del servizio.

2. La Ditta affidataria del servizio ed il suo personale sono tenuti al pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e nella normativa regionale vigente in materia.

Art. 15 – Personale

1. Il personale del micro-nido si distingue in personale educativo e personale addetto ai servizi ausiliari, nel rispetto degli standard indicati dalla legislazione vigente.

2. Gli educatori svolgono la loro attività con i bambini provvedendo a tutto quanto concerne i loro bisogni intellettivi e psico-fisici, tenendo però sempre presente che alla base dei suddetti bisogni è necessario avere stabilito con il bambino un buon rapporto di natura affettiva; più specificatamente:

- svolgono con i bambini attività sotto forma di gioco seguendo il programma del piano di lavoro;
- accolgono e curano i bambini nel nido stabilendo rapporti di collaborazione con i genitori e stimolandoli alla partecipazione attiva alla vita del nido;

- Mediante la ricerca e la sperimentazione continua realizzano metodologia e contenuti educativi che assicurino il miglior sviluppo del bambino.

3. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi il gestore promuoverà momenti di aggiornamento e di coordinamento.

4. Il gestore predisporrà una programmazione annuale delle attività del servizio, sottoponendola al responsabile del servizio socio assistenziale comunale.

5. Il personale del nido è alle dipendenze del gestore affidatario del servizio, il suo stato giuridico ed economico è disciplinato dal contratto di categoria.

Art. 16 – Corredo

1. Il micro-nido fornirà il lettino, i prodotti per l'igiene personale e quanto occorre per i tavolini della mensa, ogni genitore dovrà fornire: un cambio di indumenti e biancheria intima, una copertina, lenzuolino, cuscino, il biberon, il succhiotto, gli asciugamani, spazzolino e dentifricio e quant'altro ritenga necessario al suo bambino, secondo le richieste degli educatori.

Art. 17 – Alimentazione

1. Il pasto rappresenta un momento educativo fondamentale nella giornata dei bambini. I pasti verranno confezionati dalla cucina del micro nido comunale.

2. Con il menu approvato dall'ASL nel rispetto delle tabelle dietetiche, si garantisce l'attuazione del Piano di Autocontrollo per ridurre il rischio igienico-sanitario connesso all'attività di preparazione e somministrazione alimenti in conformità al reg. CE 852/04.

3. Eventuali intolleranze alimentari del/la bambino/a dovranno essere segnalate e documentate con certificato medico pediatra dell'A.S.L. o altro specialista della struttura pubblica che altresì ne indica la validità temporale.

4. Per coloro che debbano seguire un particolare programma dietetico è richiesto lo schema rilasciato dal pediatra di base.

Art. 18 - Partecipazione al progetto educativo

1. Considerate le finalità del servizio indicate all'art. 2, particolare rilievo assume il rapporto con le famiglie per realizzare un progetto educativo condiviso dalle stesse, da tutti gli operatori e dall'Amministrazione Comunale. E' opportuno quindi attivare un sistema di partecipazione che consenta a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e di contribuire ad una migliore qualità del servizio.

Art. 19 - Assemblea dei genitori e consiglio

1. L'Assemblea dei genitori è l'organismo che rappresenta in modo diretto e completo i genitori dei bambini iscritti al servizio, può essere convocata periodicamente dal Coordinatore, in accordo con l'Amministrazione per discutere attività e iniziative in corso di programmazione. In questo ambito, l'Assemblea contribuisce, attraverso una funzione di impulso e propositiva alla elaborazione del programma delle attività e delle iniziative relative al funzionamento del servizio

Art. 20 - Strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei genitori

1. Sarà redatta dall'ente gestore specifica Carta dei servizi per il micro-nido, con gli indicatori per la valutazione della qualità del servizio erogato dal micro-nido.

Art. 21 - Diritto alla riservatezza

1. In ottemperanza alle norme vigenti, l'uso di immagini per scopi didattici, la diffusione di immagini fotografiche, riprese audio-visive dei bambini non è permessa senza specifico consenso da parte dei genitori. La duplicazione a scopi didattici di CD/DVD per le famiglie deve essere appositamente autorizzata.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme e le leggi vigenti e le loro eventuali successive modifiche.

2. Copia del regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente con conseguente informazione alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore esperite le formalità previste dallo Statuto comunale.